

REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/89 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 707/89⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora terminato e che la Commissione ha informato gli esportatori cinesi e sovietici interessati della sua intenzione di proporre una proroga del dazio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi; che gli esportatori non hanno sollevato obiezioni in merito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica istituito con il regolamento (CEE) n. 707/89 è prorogato per un periodo non superiore a due mesi.

Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 ed altre eventuali decisioni adottate dal Consiglio, il dazio si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che istituisca misure definitive.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. DUMAS

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 10.